

Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. App., 17.02.2015 n. 164

Materia: pensioni - aggravamento infermità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico di appello, in materia di pensioni militari, iscritto al n. 46912 del registro di Segreteria, proposto da A. U., rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Bonaiuti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 16;

avverso la sentenza n. 121/2012 depositata in data 14.12.2012, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Umbria;

nei confronti del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in Roma, Viale dell'Esercito n. 186;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 3 febbraio 2015, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, l'Avv. Domenico Bonaiuti per l'appellante, nessuno presente per il Ministero della Difesa;

Ritenuto in

FATTO

Con decreto n. 661 del 30.11.2007 il Ministero della Difesa, in conformità al giudizio espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera di Firenze con verbale n. 12184 del 4.09.2007, ha respinto la

domanda di aggravamento presentata dal signor A. U. per l'infermità *“Trauma cranico, ferita lacero contusa cuoio capelluto, frattura del capitello radiale”*.

Avverso il suddetto decreto l'A. U. ha proposto ricorso al Giudice unico per le Pensioni presso la Sezione giurisdizionale per l'Umbria, che, con decisione n. 121/C/12 pubblicata in data 14.12.2012, l'ha respinto.

Ha interposto appello l'interessato, deducendo quali motivi di gravame la mancanza di motivazione e/o motivazione apparente nonché la carenza di istruttoria da parte del primo Giudice, che si sarebbe limitato ad aderire al parere negativo della C.M.O. di Firenze del 4.09.2007 senza acquisire una consulenza tecnica d'ufficio e senza tenere in debito conto le argomentazioni a comprova dell'intervenuto aggravamento delle infermità richiamate nelle perizie di parte, e in particolare nella perizia del dr. Cesare Fiorani.

L'appellante ha chiesto pertanto l'accoglimento del gravame, con rinvio degli atti al primo giudice per la decisione nel merito.

Si è costituito il Ministero della Difesa, con memoria in data 25 settembre 2014, che ha argomentato in ordine alla insussistenza dei vizi motivazionali lamentati da controparte ed ha chiesto l'inammissibilità del gravame.

Alla odierna udienza pubblica, udito il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, ha preso la parola l'Avv. Domenico Bonaiuti per l'appellante, il quale ha ribadito quanto sostenuto nel gravame e ha chiesto l'accoglimento dell'appello.

DIRITTO

L'appello è inammissibile.

Se è vero, infatti, che la motivazione costituisce elemento imprescindibile della sentenza, in aderenza del resto al principio sancito dall'art. 111 della Costituzione, talché la sua mancanza o palese inadeguatezza rappresentano sicuramente vizi attinenti al “diritto”, non è men vero che ciò si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a

rivelare la “*ratio decidendi*” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili e sempre che i relativi vizi emergano dalla sentenza in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla adeguatezza della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie.

In tale contesto spetta al giudice – onde evitare che il vizio denunciato possa rappresentare il tramite strumentale per introdurre un non consentito giudizio di merito di seconda istanza – di verificare se l’asserito motivo di diritto abbia in effetti consistenza come tale.

Nel caso di specie osserva il Collegio che non sussiste il vizio motivazionale in ordine al negato aggravamento dell’infermità lamentata dall’appellante.

Dalla lettura della sentenza gravata emerge, invece, esservi stata da parte del giudice di primo grado una dettagliata disamina di tutti gli atti e della documentazione sanitaria presente e quindi il contenuto della decisione appellata risulta incensurabile in ordine alle valutazioni di merito e di diritto ivi espresse.

Il giudicante ha esposto esaurientemente le ragioni della propria decisione anche alla luce degli accertamenti degli organi tecnici collegiali e, quindi, avendo adeguatamente motivato sia in ordine alla mancanza dei presupposti per la concessione del trattamento pensionistico richiesto, sia in ordine alla osservanza del principio del corretto procedimento di accertamento e valutazione dei fatti di causa.

Anzi, rileva il Collegio che il Giudice di primo grado ha attentamente valutato – contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante – la perizia di parte del dr. Fiorani, ritenendola pur pregevole e tuttavia priva delle caratteristiche di pregnanza quanto al caso concreto.

Dalla lettura della sentenza gravata emerge quindi che il Giudice di primo grado ha tenuto conto della documentazione sanitaria prodotta ed ha escluso l’aggravamento dell’infermità lamentata dal ricorrente dopo aver valutato i seguenti concomitanti fattori:

La C.M.O. di Firenze del 2007 ha registrato che quasi tutti gli invocati elementi aggravativi vengono “riferiti” o “percepiti soggettivamente” dall’interessato ed hanno trovato difficoltà ad essere confermati dagli accurati accertamenti effettuati;

Gli stati vertiginosi lamentati dall’A. U., anche da come descritti nella perizia del dr. Fiorani, hanno carattere di occasionalità;

L’ipoacusia neurosensoriale, stante la natura prevalentemente costituzionale, difficilmente si ricollega ai traumatismi subiti dal ricorrente;

Gli esiti del capitello radiale sinistro debbono intendersi stabilizzati, non aggravati e comunque non classificabili, e ciò con riferimento anche ai risultati della visita dello specialista dr. Girelli del febbraio 2007;

Il processo artrosico post traumatico evidenziato nella perizia di parte è in fase talmente ridotta ed iniziale da non superare la soglia della non classificabilità.

In ragione di quanto sopra esposto, deve concludersi per l’insussistenza del lamentato vizio motivazionale della sentenza impugnata. Ne consegue che il gravame, mirando ad un sostanziale riesame nel merito della controversia - con riferimento all’aggravamento dell’infermità lamentata - non può trovare ingresso in questa sede e va pertanto dichiarato inammissibile, considerato che l’appello in materia pensionistica è consentito per soli motivi di diritto ai sensi dell’art. 1, comma 5 D.L. n. 453/1993, convertito in legge n. 19/1994.

In ragione della soccombenza, sono poste a carico dell’appellante le spese legali sostenute dal Ministero della Difesa nel presente giudizio, che si quantificano equitativamente in euro 500,00 (CINQUECENTO/00).

Nulla per le spese di giustizia.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale

definitivamente pronunciando,

- DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello proposto da A. U. avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Umbria n. 121/2012 depositata il 14.12.2012.
- PONE a carico dell'appellante, in ragione della soccombenza, le spese legali sostenute dal Ministero della Difesa nel presente giudizio, che si quantificano equitativamente in euro 500,00 (CINQUECENTO/00).
- Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3.02.2015